



SERGIO SCIBETTA
CECILIA SCIBETTA
LIVIO PERRI
GIANLUCA MARTA
GULIANA BATTISTI
FERDINANDO DE FLORA
LUCA MORRONI
STEFANIA MACI
FRANCESCA GRECO
FRANCESCO CAFARO
CLAUDIA MANDOLESI
VIVIANA BORGIA

News per i clienti dello Studio

N. 42
10 Novembre 2023

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Dal 1° gennaio 2024, fattura elettronica per tutti i contribuenti in regime forfettario

Gentile cliente, con la presente desideriamo ricordarLe che dal 1° gennaio 2024 **l'obbligo di fatturazione elettronica si estenderà a tutti i contribuenti in regime forfettario**. Allo stato attuale, e più precisamente **dal 1°luglio 2022, sono obbligati ad emettere fattura elettronica mediante Sistema di Interscambio, i soli soggetti in regime di franchigia che abbiano conseguito nel 2021 ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000**. I forfettari che avevano oltrepassato tale soglia nel 2022 e non nel 2021, non sono stati tenuti all'emissione delle fatture elettroniche nel 2023, ma dal 1° gennaio 2024 anche per tali soggetti e, più in generale, per tutti i contribuenti in regime forfettario la fattura elettronica diventa un obbligo. E' tempo dunque di pensare all'adeguamento e portarsi avanti nel scegliere le modalità con cui effettuare il nuovo adempimento.

Premessa

Come previsto dal Decreto Legge n.36/2022, dal 1° gennaio 2024 l'obbligo di fatturazione elettronica si estenderà a tutti i contribuenti in regime forfettario. Il citato decreto ha attuato le "*ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*". In particolare, l'**articolo 18, commi 2 e 3**, del Decreto contiene le misure che



STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

estendono l'obbligo di fatturazione elettronica ai forfettari e dispone che l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica viene abolito per i soggetti che:

- rientrano nel "**regime di vantaggio**" di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- applicano il **regime forfettario** di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65.000€.

Dal 1° luglio 2022 l'obbligo di fattura elettronica è entrato però in vigore solo per i contribuenti in regime forfettario che nell'anno 2021 avevano percepito ricavi o compensi superiori a 25.000 Euro. I forfettari che nel 2021 sono rimasti **al di sotto dei 25.000 Euro di compensi o ricavi** hanno potuto beneficiare di un **regime transitorio rimanendo esentati da tale obbligo.**

Osserva

L'Agenzia delle Entrate con **Faq 150 del 22 dicembre 2022**, ha fornito, infatti, una chiave di lettura dell'**art. 18** del DL 36/2022, precisando che:

- ✓ **dal 1° luglio 2022 l'obbligo** di fatturazione elettronica è entrato in vigore solo per i **forfettari che nell'anno 2021 avevano conseguito compensi e ricavi superiori a 25.000 Euro;**
- ✓ **dal 1° gennaio 2024 riguarderà tutti gli altri soggetti forfettari.**

L'intervento dell'Amministrazione Finanziaria fu necessario perché la disposizione consentiva una duplice interpretazione: ai fini della verifica dei soggetti obbligati alla fatturazione elettronica, si poteva ritenere di doversi riferire esclusivamente all'ammontare di ricavi conseguiti o compensi percepiti nel 2021, così come precisato dall'Agenzia delle entrate, oppure all'ammontare di ricavi conseguiti o compensi percepiti "nell'anno precedente" (2021 per il 2022; 2022 per il 2023).

Il regime transitorio termina dunque a fine 2023, **dal 1 gennaio 2024 l'obbligo di fatturazione elettronica si estende a tutti i forfettari, indipendentemente dai ricavi o compensi conseguiti nell'anno precedente.**

Emissione fattura elettronica- ricevimento fattura acquisti- conservazione elettronica

Nel contesto sopra descritto risulta chiaramente che, visto l'approssimarsi della fine dell'anno, i contribuenti interessati al "cambiamento" nell'emissione delle fatture devono **attivarsi nell'aver un software in grado di codificare la fattura in linguaggio XML** (il formato richiesto dalla normativa) **e di inviarla al Sistema di Interscambio (SdI).**

In commercio esistono diversi software:

- ✓ il Software di compilazione Fattura Elettronica dell'Agenzia delle Entrate, tra l'altro gratuito;
- ✓ altri più completi e funzionali a pagamento.

Il documento digitale contiene sostanzialmente le stesse informazioni di una fattura cartacea:

- **dati del mittente:** il proprio nome e cognome/denominazione sociale/ragione sociale, indirizzo di residenza, numero della partita iva, cassa professionale;
- **dati del destinatario:** nome e cognome/denominazione sociale/ragione sociale, numero della partita iva, codice destinatario o codice univoco, indirizzo **pec** (in alternativa al codice destinatario);
- **la data della fattura;**
- **i dati relativi ai beni/servizi da fatturare;**
- **la tipologia di pagamento concordata con il cliente.**

Se il compenso fatturato è superiore alla soglia di 77,47 euro deve essere **applicata l'imposta di bollo pari a 2 euro mediante contrassegno telematico.**

OSSERVA

Per le fatture elettroniche emesse dai forfettari si applicano i **termini di emissione della fattura elettronica in vigore per tutti i contribuenti:**

- ✓ **fattura elettronica immediata: entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione** a cui il documento stesso si riferisce.

Per esempio, se si effettua una prestazione il giorno 10 gennaio 2024 si può inviare la fattura elettronica allo SdI:

1. il giorno stesso dell'operazione:
 - data dell'operazione: 10.01.2024,
 - numero e data della fattura: fattura n° del 10.04.2024,
 - data di emissione: 10.01.2024
 - campo "Data" della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica: 10.01.2024;
2. uno dei 12 giorni successivi, per esempio 10 giorni dopo:
 - data dell'operazione: 10.01.2024,

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

- numero e data della fattura: fattura n° del 10.01.2024,
- data di emissione: il 20.01.2024,
- campo "Data" della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica: 10.01.2024;

✓ **fattura elettronica differita: entro il giorno 15 del mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione.

Le fatture di acquisto possono essere ricevute e visualizzate:

- nella **casella PEC**,
- nell'**area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate**,
- nel **software di fatturazione scelto**.

L'adempimento della fatturazione elettronica, infine, implica la **conservazione digitale a norma**. In particolare, la conservazione a norma delle fatture elettroniche e delle rispettive notifiche deve essere completata, per l'anno d'imposta di riferimento, **entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali del soggetto contribuente**.

Ai sensi dell'art 2220 del Codice Civile, secondo il principio generale di conservazione delle scritture contabili, **tutte le fatture elettroniche, alla stregua di quelle analogiche**, devono essere obbligatoriamente **conservate per almeno 10 anni** dalla data della loro ultima registrazione.

OSSERVA

Si osservi che **la conservazione** delle fatture elettroniche non coincide con una mera archiviazione informatica di file, bensì rappresenta una **procedura tecnica volta a garantire l'immodificabilità del documento nel tempo**.

Ci sono **diverse modalità di conservazione delle fatture elettroniche**:

- aderire al **servizio gratuito** messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la conservazione a norma delle fatture che transitano dal Sistema di Interscambio. Il servizio, accessibile dal portale "Fatture e Corrispettivi", è fruibile oltre che dal contribuente stesso, anche da terzi ufficialmente delegati secondo precise modalità previste dall'Agenzia delle Entrate. L'adesione a tale servizio di conservazione implica che, per tutti i documenti informatici transitati dal Sistema di Interscambio,

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

anche soltanto su base volontaria, i relativi obblighi di conservazione a norma sono automaticamente rispettati, con efficacia sul piano non solo tributario, ma anche civilistico;

- **demandare ad un ente terzo** la conservazione delle fatture elettroniche, rivolgendosi a **provider certificati**. Tali provider possono supportare aziende e professionisti nella conservazione sostitutiva di fatture e, in generale, di tutte le altre tipologie documentali fiscalmente rilevanti, per cui la normativa vigente (art. 2215 bis CC e artt. 43 e 44 CAD) impone il medesimo obbligo di conservazione.

Sanzioni

Va, infine rilevato che la norma punisce le ipotesi di **violazione degli obblighi di documentazione e registrazione** di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a Iva o soggette all'inversione contabile, con una **sanzione amministrativa** (articolo 6, comma 2, Dlgs 471/1997):

- ✓ **importo compreso tra il 5 e il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati**, con un minimo di 500 euro,
- ✓ **ovvero importo tra 250 e 2.000 Euro, se l'irregolarità non rileva ai fini della determinazione del reddito.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti